

**Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 42 (BUR n. 55/1976)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL III COMMA, ART. 4 DELLA
LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1975, N. 64: "COSTITUZIONE
DEI CONSORZI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI
SOCIALI E SANITARI DI INTERESSE LOCALE (UNITA' LOCALI
DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI)"**

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, è sostituito dal seguente:

"Di regola il consorzio dovrà comprendere comuni appartenenti allo stesso comprensorio qualora però lo richiedano le condizioni geomorfologiche e demografiche del territorio, anche in relazione a situazioni di carenza delle strutture sanitarie esistenti, il consorzio potrà eccezionalmente costituirsi tra i comuni appartenenti a due o più comprensori, purchè si tratti di comprensori coincidenti con comunità montane. Il consorzio può invece comprendere comuni situati in diverse circoscrizioni provinciali"

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Stato regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.